

TI_GERICHTE 80.1996.211 vom 4. Juni 1997

TI Tribunale d'appello, 1997-06-04, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_80.1996.211

FR: TI_GERICHTE 80.1996.211 du 4 juin 1997

IT: TI_GERICHTE 80.1996.211 del 4 giugno 1997

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 4

giugno 1997 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello composta dai giudici: Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi segretario: Fiorenzo Gianinazzi statuendo sul ricorso del 29 ottobre 1996 in materia di: IC/IFD 93/94 presentato da: _____ e _____, _____, rappr. da: Fiduciaria _____, _____, ritenuto in fatto ed in diritto 1. Il 3 settembre 1992 l' UTPG in Bellinzona segnalava all' Ufficio di tassazione di _____ che dalla contabilità dell'esercizio 1991 dello _____ SA in _____ emergevano dei vantaggi economici goduti dall'azionista e amministratore unico, architetto _____ in ragione di fr. 3'500.--, come pure delle prestazioni per spese assunte dalla società in relazione alla liquidazione della vertenza _____ ma di competenza dell'amministratore unico, segnatamente fr. 20'922,50 per la nota d'onorario dell'avv. _____ e fr. 14'000.-- per la parcella notarile dell' 11 aprile 1992 dello Studio _____. L' Ufficio di tassazione di _____ riprendeva pertanto in media annua i suddetti importi nella tassazione personale dei coniugi _____ e _____ (cfr. notifica della tassazione del 9 ottobre 1995). Con tempestivo reclamo del 27 ottobre 1995 i coniugi _____, assistiti dalla _____ SA, contestavano la ripresa degli importi relativi alla liquidazione della vertenza _____ e alla fattura del notaio _____. L' Ufficio di tassazione di _____, con decisione su reclamo del 14 ottobre 1996, confermava su questo punto la precedente notifica della tassazione del 9 ottobre 1995, argomentando che le riprese in questione hanno carattere privato, poiché riguardano l'attività svolta dall'arch. _____ a titolo indipendente fino al mese di settembre del 1984 e che la società anonima, costituita con effetto dal 1° ottobre 1984, non ha assunto attivi e passivi della precedente società in nome collettivo. 2. Con il presente, tempestivo ricorso i coniugi _____, sempre assistiti dalla Fiduciaria _____, propongono nuovamente lo stralcio delle due riprese in discussione. Nel ricorso il fiduciario signor _____ rileva di essere stato contattato telefonicamente dal signor _____ dell' UTPG, che gli avrebbe comunicato che avrebbe ripreso alla società anonima i soliti vantaggi di fr. 3'500.-- e che avrebbe dovuto riprendere anche le due fatture _____ e _____. Afferma inoltre che, a seguito di questa assicurazione, avrebbe accettato la ripresa fatta alla società, rinunciando conseguentemente a interporre reclamo contro la notifica di tassazione della _____ SA. 3. All'udienza del 28 aprile 1997 il patrocinatore dei ricorrenti ha ribadito la propria posizione, confermandosi nel ricorso. La Camera ha poi chiesto al signor _____, funzionario dell' Ufficio tassazione delle

persone giuridiche in _____, su sollecitazione del patrocinatore dei ricorrenti, ulteriori precisazioni, di cui è stata data comunicazione alle parti. Ha nondimeno respinto, in quanto del tutto inconferente, un'ulteriore richiesta di precisazioni del 2 maggio 1997.

E. 4.1

Va innanzi tutto rilevato che _____ ha svolto l'attività di architetto a titolo indipendente fino alla fine di settembre del 1984 e dal 1° ottobre di quell'anno in poi quale dipendente della società anonima _____ SA. L' Ufficio di tassazione di _____ gli aveva pertanto notificato: - il 18 dicembre 1986 la tassazione intermedia per cambiamento di professione e, meglio, per passaggio da un'attività indipendente a una dipendente: la tassazione cresceva incontestata in giudicato; - il 13 novembre 1986 la tassazione relativa all'utile di liquidazione conseguito all'atto della cessazione dell'attività indipendente, che era stato determinato conformemente a quanto concordato con il contribuente medesimo in sede di audizione. Pure questa tassazione cresceva incontestata in giudicato.

E. 4.2

Le due note d'onorario di fr. 20'922,50 dell'avv. _____ e di fr. 14'000.-- dello Studio _____, entrambe relative alla liquidazione della vertenza _____, di cui si è detto in narrativa, concernono - ciò è d'altronde incontestato - la cessata attività indipendente dell'arch. _____.

E. 4.3

Queste incontrovertibili constatazioni impongono necessariamente due conclusioni: - che le due citate note d'onorario non sono assolutamente di competenza della società anonima Studio d'architettura _____ SA; - che esse si riferiscono necessariamente alla tassazione dell'utile di liquidazione, per altro cresciuta - come si è visto - incontestata in giudicato. Appartiene o, meglio, apparteneva dunque a quel contesto la discussione e la considerazione di eventuali accantonamenti per impegni verso terzi relativi alla cessata attività indipendente, vale a dire di accantonamenti per impegni di garanzia a copertura di eventuali lacune o difetti (v. Bernardoni/Duchini, La fiscalità dell'azienda, p. 106 s.).

E. 5.1

Da quanto precede discende quale ulteriore conseguenza che l'assunzione delle due fatture sopra citate da parte dello Studio d'architettura _____ SA configura necessariamente una prestazione a favore dell'azionista e amministratore unico della società, arch. _____. Inevitabilmente, quindi, l'importo delle due fatture è stato aggiunto all'utile dello Studio d'architettura _____ SA dell'esercizio 1991 a titolo di "spesa non ammessa". Tale operazione ha infatti comportato un impoverimento della società, poiché non le corrisponde (cfr. Bernardoni/Duchini, op. cit., p. 275) e, di converso, un arricchimento dell'azionista. Coerentemente l'importo è pertanto stato ripreso nella partita fiscale dell'azionista.

E. 5.2

Per l'azionista e amministratore unico dello Studio d'architettura _____ SA l'operazione in discussione configura dal profilo giuridico una distribuzione dissimulata di utili. Essa adempie infatti tutte le condizioni poste dalla giurisprudenza, segnatamente: - una prestazione da parte della società, senza una corrispondente controprestazione; - un vantaggio per l'azionista o una persona a lui vicina, che non sarebbe stato concesso ad un

terzo alle stesse condizioni; - la riconoscibilità da parte degli organi societari della caratteristica della prestazione di avvantaggiare l'azionista rispetto a un terzo (cfr. CDT n. 141-143 del 28 luglio 1993 in re R. SA; inoltre: Cagianut/Höhn, Unternehmenssteuerrecht, Berna 1986, p. 398 s.; Höhn, Steuerrecht, 7. ediz., Berna 1993, p. 369; Bernardoni/Duchini, op. cit., p. 276). È invero del tutto evidente che l'arch. _____ persona fisica è un terzo rispetto alla società anonima; che l'assunzione di un suo debito personale, ovvero privato configura un vantaggio concessogli dalla società, che è spiegabile unicamente in virtù della sua qualità di azionista e di amministratore unico. Né può esservi dubbio di sorta sulla riconoscibilità di tale prestazione da parte degli organi della società. Non v'è dubbio che l'arch. _____ fosse in grado di distinguere la sua sfera privata da quella societaria.

E. 5.3

Coerentemente quindi l'Ufficio di tassazione di _____ ha ripreso le fatture in discussione nella partita fiscale dei coniugi _____, in applicazione degli articoli 16 cpv. 2 LT-1976 e 21 cpv. 1 lett. c DIFD. Rientrano infatti nella nozione di reddito anche le prestazioni valutabili in denaro in genere, vale a dire ogni prestazione fatta dalla società ai possessori di diritti di partecipazione, mediante pagamento, girata, accreditamento, conteggio o in altro modo, che non costituisce un rimborso delle esistenti quote di capitale sociale.

E. 5.4

La censura rivolta dal patrocinatore dei ricorrenti al funzionario dell'UTPG si rivela, per quanto detto in precedenza, non soltanto manifestamente inconferente, ma del tutto illogica e assurda, al punto da far apparire il ricorso, malgrado le spiegazioni fornite dall'Ufficio di tassazione e ancora in sede di audizioni, addirittura temerario.

E. 6.1

Quand'anche per assurdo quanto capito dal patrocinatore dei ricorrenti corrispondesse a quanto comunicatogli (in manifesto dispregio del diritto) dal funzionario dell'UTPG, i ricorrenti non potrebbero invocare la loro buona fede. Le informazioni ed assicurazioni inesatte o contrarie al diritto date da un organo dell'amministrazione, vincolano, ma solo a determinate condizioni, l'autorità. Secondo la dottrina e la giurisprudenza, di regola una informazione erronea rilasciata dall'autorità amministrativa è vincolante, se: a) l'informazione è stata data senza riserve per un determinato caso unico, in base ad una completa ed esatta esposizione della fattispecie; b) l'autorità in questione era competente a rilasciarla o si poteva comunque ritenere in buona fede che lo fosse; c) il cittadino che vi ha fatto affidamento non poteva riconoscerne immediatamente l'inesattezza; d) il cittadino ha preso, confidando nell'esattezza dell'informazione, delle disposizioni che non possono più essere revocate senza pregiudizio; e) l'ordinamento legale non è mutato nel frattempo (DTF 113 V 87; Baur, Auskünfte und Zusagen der Steuerbehörden an Private im schweizerischen Steuerrecht, tesi, Zurigo 1979, p. 216 ss.; Imboden/Rhinow, Verwaltungsrechtssprechung, I, num. 75 B III 3; Soldini, Il principio della buona fede nel diritto delle assicurazioni sociali, in: Evoluzione del diritto delle assicurazioni sociali - Miscellanea per il 75° anniversario del Tribunale federale delle assicurazioni, Berna 1992, p. 103, nota 4; Blumenstein/Locher, System des Steuerrechts, Zurigo 1992, p. 22).

E. 6.2

Senza che sia necessario esaminare da vicino tutte le condizioni poste dalla giurisprudenza, segnatamente quelle relative alla riconoscibilità, da parte di un fiduciario - tale è il patrocinatore dei ricorrenti - della manifesta erroneità dell'informazione che pretende d'aver ricevuto, non si vede come i ricorrenti possano in qualche modo essere stati pregiudicati. I ricorrenti, confidando nell'esattezza dell'informazione, non hanno infatti preso alcuna disposizione, tanto meno delle disposizioni non più revocabili senza pregiudizio (condizione sub d). In qualunque caso, anche nella denegata ipotesi che la società anonima avesse desistito dal presentare ricorso, un eventuale ricorso contro la ripresa delle due fatture personali dell'amministratore unico sarebbe stato del tutto infondato e l'esito giuridico del presente gravame sarebbe stato il medesimo. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994 dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è respinto . 2. Le spese processuali consistenti: a. nella tassa di giustizia di fr. 1'500.- b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 150.- per un totale di fr. 1'650.- sono a carico del ricorrente. 3. Intimazione alle parti. 4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994). Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD). per la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello Il
Presidente: Il Segretario:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.